



# COMUNE DI CASTAGNARO

PROVINCIA DI VERONA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 26 DEL 31-07-2017

*Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica - Di Prima Convocazione*

**OGGETTO:**

### COMUNICAZIONE DEL SINDACO

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale risultano:

TRIVELLATO ANDREA	Presente
FORMIGARO CHRISTIAN	Presente
SORDO NICOLA	Presente
FATTORI PATRIZIA	Presente
BETTARELLO SILVIA	Presente
FORMAGLIO LUCA	Presente
DONELLA ANDREA	Presente
GOZZO STEFANO	Presente
BONETTO STEFANO	Presente
CARMIGNOLA PAOLA	Presente
CRESCENZIO STEFANIA	Assente
SORDO FRANCESCA	Presente
SORDO GIULIANA	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D'ACUNZO TOMMASO

Il sig. **TRIVELLATO ANDREA** nella qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell'Ufficio Segreteria, ai Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne accusano ricevuta per l'attuazione come da firma che segue:**

Ufficio Ragioneria: \_\_\_\_\_

Ufficio Proponente: \_\_\_\_\_

Ufficio \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_



#### Comunicazioni del Sindaco

Il Sindaco comunica che è pervenuta la delibera della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Veneto relativa al Consuntivo 2014, ed espone sinteticamente i punti principali del pronunciamento, evidenziando che l'Ente è in graduale miglioramento rispetto al 2014 soprattutto per quanto riguarda la gestione dei residui.

Al termine della comunicazione il Consiglio Comunale si chiude alle ore 19:30.



**COMUNE DI CASTAGNARO**

**PROPOSTA DI DELIBERA DI  
CONSIGLIO COMUNALE**

**N.24 DEL 18-07-2017**

**Oggetto:**  
**COMUNICAZIONE DEL SINDACO**

**Area**

**Allegati: n. \_\_\_\_\_**

**PARERI : Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.**



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
TRIVELLATO ANDREA



IL SEGRETARIO COMUNALE  
D'ACUNZO TOMMASO

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 684

Certifico io sottoscritto, Funzionario incaricato che copia della presente è stata affissa all'albo comunale il giorno 06/09/12 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs.n. 267/2000) e vi rimarrà fino al 21/09/12

Castagnaro, 06/09/12



IL Funzionario incaricato  
Moretto Rita

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'albo pretorio del comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il : \_\_\_\_\_

IL Funzionario incaricato  
Moretto Rita

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D'ACUNZO TOMMASO



## PEC Comune di Castagnaro

**Da:** veneto.controllo@cor-teconticert.it  
**Inviato:** martedì 4 luglio 2017 16:26  
**A:** castagnaro.vr@cert.ip-veneto.net  
**Oggetto:** Trasmissione delibera n. 400/2017/PRSE - Comune di Castagnaro (VR)  
**Allegati:** 400\_2017\_PRSE\_Castagnaro\_R2014.pdf; 400\_2017\_PRSE\_Castagnaro\_R2014\_Trasmissione.pdf

Si inviano, in allegato, la delibera di cui all'oggetto e la relativa nota di trasmissione.

Distinti saluti.

La Segreteria

D.O.



**CORTE  
dei  
CONTI**

Segreteria Sezione regionale di  
controllo per il Veneto

Indirizzo: San Marco, 3538 – 30124 – Venezia  
Segreteria: tel. 041 2705.420 – 450 – 407  
Segreteria: Bertaggia C.- Oltremonti D.- Volpato D.  
e-mail: [veneto.controllo@cor-teconticert.it](mailto:veneto.controllo@cor-teconticert.it)





REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 3 febbraio 2017, composta da:

Dott.ssa Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Dott. Tiziano TESSARO	Primo referendario, relatore
Dott.ssa Francesca DIMITA	Primo Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e



seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 13/SEZAUT/2015/ INPR del 9 marzo 2015 recante

"...le linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) e le annesse appendici, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e

seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014";

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 87/2016/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2016 nella quale, in ordine al punto D.1., relativo al controllo sugli enti locali della regione del Veneto ai sensi legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166, veniva stabilito che: "...i controlli sugli Enti Locali



dovranno essere razionalizzati attraverso la ricomposizione della molteplicità delle attribuzioni assegnati alla Sezione ad una analisi complessivamente orientata alla verifica della regolarità amministrativo-contabile degli stessi, e dei rispettivi organismi partecipati, nonché del funzionamento dei sistemi di controllo interno”;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2014, redatta dall'organo di revisione del Comune di Castagnaro (VR) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota in data 21 dicembre 2016 prot. n. 9073, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota del 26 gennaio 2017 prot. n. 690 (acquisita al prot. C.d.C. n. 469 del 30 gennaio 2017);

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 6/2017, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art 1, commi 166 e seguenti, della L.266/2005;

UDITO il magistrato relatore, dott. Tiziano Tessaro;

CONSIDERATO che in sede di esame della relazione sul suindicato rendiconto sono emerse irregolarità che non rientrano nelle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia

#### FATTO E DIRITTO

**1.** La funzione di controllo sugli equilibri di bilancio spettante alla



Corte dei conti è stata espressamente estesa a tutti gli enti territoriali dall'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Più specificatamente, in relazione ai controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha attribuito alla Corte dei conti un controllo diretto sui bilanci anche attraverso i revisori dei conti, nei confronti dei quali vengono emanate apposite linee-guida (art. 1, comma 167, della legge n. 266 del 2005). Tale controllo è dichiaratamente finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento degli enti territoriali, la sana gestione finanziaria, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi, del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento previsto dall'art. 119, comma 6, della Costituzione.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha altresì chiarito che il sindacato della Corte dei conti sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale assume i caratteri dell'obbligatorietà, capillarità e generalità, ascrivibile alla categoria del <riesame di legalità e regolarità di tipo complementare al controllo sulla gestione amministrativa> (sentenza n. 179 del 2007).

La centralità e la necessità di tale ruolo è stata ulteriormente

confermata dal potenziamento dei controlli che il legislatore ha voluto delineare con le misure introdotte dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Infine, l'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del sopra richiamato d.l. 174, ha rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, in esito ai quali - in caso di mancato adeguamento dell'ente locale alle pronunce di accertamento di irregolarità contabili o di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica - è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Dal quadro normativo sopra ricostruito - che ha esteso a tutto il territorio nazionale i controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e degli equilibri della finanza pubblica, configurando un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale - e dalla richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale, consegue che l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di



controllo, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, che si collocano pertanto "su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa" perché servono a garantire una vigilanza indipendente sugli "obiettivi di finanza pubblica" e a tutelare "l'unità economica della Repubblica" (Corte costituzionale, sentenza n. 60/2013) e si pongono in una prospettiva non più statica - come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regularità - ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006).



Per questi motivi, il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali, esercitato dalle Sezioni regionali di controllo, risulta strumentale alla verifica degli esiti di conformità ai vincoli comunitari e nazionali dei bilanci degli enti locali dell'intero territorio nazionale ed è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengono più opportune.

Da quanto prospettato emerge ancora una volta l'importanza che il legislatore assegna al valore dell'effettivo equilibrio di bilancio, presente e futuro, in relazione agli eventi potenzialmente lesivi e

a quelli che si concretizzano in fenomeni dissolutori dell'integrità stessa del bilancio degli enti. Di tal che, il sindacato della Corte dei conti seppur incidente sulle risultanze di una specifica gestione (nel caso della presente deliberazione quella riferita al 2014) non può non assumere un assetto "dinamico" estendendosi anche agli esercizi successivi, mediante apposite richieste istruttorie tese alla conoscenza della situazione gestionale degli esercizi che seguono a quello oggetto di analisi.

Tale aspetto del controllo è finalizzato, proprio nell'ottica del modello delineato dal legislatore, a poter intervenire in un ambito di prospettiva al fine di salvaguardare non tanto gli equilibri che possono essere stati compromessi nelle gestioni precedenti ma, quelli presenti e futuri, la cui tutela rientra primariamente nei compiti della Corte dei conti come garante degli equilibri di finanza pubblica (sul punto confronta questa sezione deliberazioni di indirizzo n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR). Di tal che, l'attenzione della Sezione finalizzata al conseguimento dell'obiettivo sopra richiamato dovrà anche indirizzarsi, nell'ottica di un controllo sugli equilibri di bilancio "a scorrimento", verso fenomeni gestionali, come anche segnalati dall'amministrazione nelle risposte istruttorie, riferiti ad esercizi finanziari successivi rispetto a quello oggetto di indagine al fine di far emergere quelle criticità in grado di incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell'ente locale, presenti e futuri. Depone del resto in tal senso la formulazione letterale dell'art. 148 bis del TUEL a mente



del quale le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

All'esito di tale verifica sul rendiconto dell'esercizio tale da pregiudicare gli equilibri dell'esercizio corrente, è d'obbligo per l'Ente l'adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria: a conferma cioè del valore dinamico dell'equilibrio di bilancio (Corte cost, n. 40/2014), in una prospettiva non più statica, ma che invece consenta di scrutinare la sana gestione dell'ente nei vari cicli di bilancio valutando nel contempo la necessaria continuità



dell'azione amministrativa.

Uno specifico approfondimento è stato svolto, sulla scorta delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Sezione Autonomie, oltreché sulle operazioni di razionalizzazione delle partecipazioni societarie contemplate dalla legge 190/2014 (e ora previste, con diverse scadenze e contenuti, dal D.Lgs. 175/2016) sulle modalità con le quali l'Ente ha realizzato la fondamentale operazione propedeutica all'applicazione dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile (primo, fra tutti, il principio della competenza finanziaria potenziata) rappresentata dal riaccertamento straordinario dei residui. Il tutto, peraltro, senza tralasciare l'esame accurato delle risultanze dei questionari approvati dalla Sezione Autonomie in ossequio all'art. 1, comma 166, della legge 266/2005, e redatti dall'organo di revisione, che ha quindi imposto il necessario approfondimento istruttorio effettuato dalla Sezione per la rilevazione delle criticità gestionali.

2. Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, relazione sul rendiconto 2014, e dai dati in possesso di questa Corte, sono emerse le criticità seguenti.

Durante l'istruttoria si è rilevato che le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui hanno comportato la cancellazione di residui attivi di parte capitale non vincolata per



€ 24.389,86, a fronte dell'eliminazione di residui passivi di parte capitale non vincolata per € 79.324,60, senza che il relativo differenziale fosse confluito integralmente nell'avanzo vincolato per spese in conto capitale, configurando, così, una possibile elusione dei vincoli di destinazione delle risorse previste per il finanziamento degli investimenti stralciati.

A fronte di tali cancellazioni, infatti, si assisteva all'apposizione di vincoli per investimenti sul risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 (prima del riaccertamento straordinario dei residui) per soli € 5.633,44, pari al 100% dell'avanzo prodotto, inducendo a ritenere che codesto Ente fosse a tutti gli effetti in disavanzo, dal momento che la somma delle quote vincolate superava l'ammontare dell'avanzo prodotto. La suddetta criticità risultava poi aggravata dalla cancellazione della quota vincolata per fondo svalutazione crediti, accantonata per € 117.290,84 nel 2013, che non sembrava essere stata utilizzata nel corso del 2014, come si evinceva dall'esame dei dati inseriti nei quadri 1.5.3 e 1.9 del questionario Siquel, e che sarebbe stata stralciata solo per incapienza dell'avanzo prodotto.


Ancora, le operazioni di riaccertamento straordinario, non avendo comportato la cancellazione di residui attivi né di residui passivi, ma solo la reimputazione di residui passivi per € 121.282,76 (di cui € 2.745,38 di parte corrente ed € 118.537,38 di parte capitale), non avevano avuto effetto sul risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 (post riaccertamento

straordinario dei residui) né sui vincoli preesistenti.

Tuttavia dall'esame dell'allegato B) della delibera della Giunta comunale n. 47 dell'11 maggio 2015 risultava che non fosse vincolata alcuna parte, nemmeno quella destinata agli investimenti, ma vi fosse solo una parte accantonata per FCDE, pari ad € 50.000,00, che tuttavia risultava determinante per generare un disavanzo di amministrazione pari ad € 44.366,56 (ovvero la somma algebrica tra € - 50.000,00 ed € 5.633,44), non esposta nel citato allegato a causa di un evidente errore di compilazione.

Qualora a questo risultato negativo, si fossero aggiunti i vincoli sopra richiamati (quota cancellata del Fondo svalutazione crediti, disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario ed eliminazione del vincolo sull'avanzo per investimenti), la situazione sarebbe risultata ulteriormente aggravata, con un deficit complessivo pari ad € 221.290,84.

Con riferimento a quanto sopra, la risposta fornita dall'amministrazione non ha fatto venir meno la criticità rilevata. L'Ente ha precisato che l'Ufficio ragioneria, con protocollo n. 6314 del 12/09/2014, ha chiesto, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, a tutti gli uffici di comunicare le varie necessità di spesa o le eventuali economie, oltre a scostamenti nei capitoli di entrata, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di Bilancio assegnando, all'uopo, il termine del 19/09/2014, evidenziando come, alla data appena riportata, non era pervenuta



alcuna comunicazione.

Riferisce l'Ente che solamente in data 05/03/2015, prot. n. 1868, il Comandante della Polizia Locale di Legnago in convenzione con l'Ente (Legnago - Terrazzo - Villa Bartolomea - Castagnaro) ha comunicato di eliminare residui attivi alla risorsa 3013120 capitolo 3008 "Sanzioni amministrative per violazione Codice della Strada" per la somma di € 400.467,97. Inoltre, alcune somme relative ai residui eliminati sono state in parte incassate negli anni 2015-2016. L'Amministrazione Comunale, secondo quanto rappresentato, non ha potuto che prendere atto di tale comunicazione, formalizzandola nel Rendiconto 2014, benché in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio tale situazione non fosse stata evidenziata.

Pertanto, al fine della determinazione del Risultato di Amministrazione in definitiva hanno concorso:

- i residui attivi di parte in conto capitale non vincolata per € 24.389,86;
- i residui passivi di parte capitale non vincolata per € 79.324,64; in particolare tali residui derivano dall'applicazione di precedenti avanzi non vincolati di amministrazione che, non essendo stati utilizzati, sono stati considerati nuovamente liberi;
- l'utilizzo dell'avanzo 2013 vincolato per sfondo svalutazione crediti per € 117.290,84.

Quanto al successivo stanziamento di € 50.000,00, accantonato al FCDE, l'Amministrazione rappresenta che l'indicazione

dell'allegato b) della delibera di G.C. n. 47 dell'11/05/2015 è stata erroneamente riportata, in quanto dal prospetto si evince che non vi era capienza. La stessa somma di € 50.000,00 è stata quindi appositamente stanziata e mantenuta in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2015.

Da ultimo, l'Amministrazione ha fornito - su richiesta del Magistrato istruttore, in relazione alle criticità emerse e sin qui evidenziate - il riepilogo dei crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014, considerando tuttavia anche le somme iscritte a competenza:

Titolo I € 568.003,01, Titolo III € 354.552,90, per un totale di € 922.555,91.

Le somme da incassare al 29/12/2016 relative agli stessi Titoli sopraelencati sono così suddivise: titolo I € 433.585,65, titolo III € 225.264,58, per un totale di € 658.850,23.

Quanto al FCDE, l'ente evidenzia che nel Bilancio di Previsione 2015 è stata inserita la somma di € 50.000,00 per i crediti di dubbia e difficile esazione, somma accantonata nell'avanzo di amministrazione al 31/12/2015. In sede di approvazione del Conto Consuntivo 2015 è stata altresì vincolata un'ulteriore somma di € 156.776,81 all'avanzo di amministrazione suddetto per un totale vincolato pari ad € 206.776,81. In sede di approvazione del Bilancio di previsione 2016-2017-2018 l'ente ha stanziato € 50.000,00 per ogni esercizio di riferimento. Alla data del 29/12/2016, pertanto, la somma accantonata per crediti di



dubbia e difficile esazione ammontava ad € 256.776,81.

La Sezione ritiene doveroso segnalare che, fin dal primo esercizio di applicazione del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011, è disposto che l'ente, in sede di rendiconto, accantoni nell'avanzo di amministrazione *"l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista dalla recente normativa per gli esercizi dal 2015 al 2018"*. In particolare, *"Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015"*.



L'art. 3, comma 7, lettera e) del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 prevede che le amministrazioni pubbliche provvedono al riaccertamento straordinario dei residui, consistente, tra l'altro, *"nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il*

*risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione)”. Tale accantonamento non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione.*

Viene pertanto confermata l’irregolarità della mancata costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità al 1° gennaio 2015; la Sezione osserva al riguardo che gli scostamenti dai principi del D.Lgs. n. 118 del 2011 in tema di armonizzazione dei conti pubblici non costituiscono solamente un vizio formale dell’esposizione contabile, ma potrebbero risultare strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall’art. 81 della Costituzione.

La manovra elusiva consiste essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell’esercizio finanziario (Corte Costituzionale, sentenza n. 279 del 23/11/2016).

Ciò è tanto più vero nel caso di mancata istituzione del FCDE, che ha la funzione di precludere l’impiego di risorse di incerta acquisizione ed è un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell’ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio (Corte Cost. sentenza n. 279/2016). Per questo motivo, in parte entrata si iscrive il credito al valore nominale (punto 3.3 dell’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), mentre tra le passività si inserisce l’importo di



prevedibile svalutazione (art. 46 «Fondo crediti di dubbia esigibilità», del D.Lgs. n. 118 del 2011 e punto 3.3 dell'allegato 4/2 del medesimo decreto), il quale viene accantonato proprio al fine di evitare un risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali minusvalenze derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale.

Il punto 9.2 dell'allegato 4/2 prevede che *"Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. [...]* L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione".

Di talché le risultanze istruttorie evidenziano l'impossibilità di fornire una rappresentazione della situazione contabile in linea con i principi della contabilità armonizzata enunciati espressamente come finalità del coordinamento finanziario, ai fini dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

Un ulteriore elemento di criticità emerso in corso di istruttoria riguarda il mantenimento di residui attivi correnti più vecchi di 5 anni per un totale di € 380.855,22, ed il cui tasso di smaltimento nel 2014 era stato del 53,5% (4,1% riscossi e 49,4% stralciati).

Alla richiesta di chiarimenti al riguardo, l'Ente ha risposto fornendo un aggiornamento della situazione dei residui vetusti al 29/12/2016, riepilogando quelli ancora da incassare come segue:

- residui da Titolo I € 43.869,67;



- residui da Titolo III € 114.775,17;

- residui da Titolo VI € 8.600,21;

e concludendo che i residui al titolo I e III ancora da incassare a quella data ammontavano complessivamente ad € 158.644,84, rispetto agli € 380.855,22 evidenziati nella nota.

In relazione al mantenimento di residui attivi risalenti nel tempo, il Collegio evidenzia che la natura finanziaria del bilancio e la circostanza che le procedure di entrata e di spesa siano analiticamente disciplinate da una normativa complessa che prevede numerosi passaggi prima del completamento di ciascuna di esse, comportano che, in numerose occasioni, le attività di incasso o di pagamento non si concludano nell'esercizio nel quale sono state avviate.

I risultati di tali operazioni vengono riportati, quindi, nel bilancio dell'esercizio successivo dell'ente quali residui, sia attivi che passivi.

Nella più parte dei casi la procedura si completa nell'esercizio successivo, ma ove ciò non accada il residuo può essere mantenuto nel bilancio dell'ente sino a che l'operazione non viene a conclusione, adottando alcune regole specifiche e tenendo un comportamento prudente poiché, con specifico riferimento ai residui, possono essere mantenuti fra i residui attivi dell'esercizio solo le entrate accertate per le quali esista un effettivo titolo giuridico che costituisca l'ente territoriale creditore della relativa entrata.



Infatti, i residui riportati nel bilancio concorrono a formare il risultato di amministrazione che l'ente può applicare ed utilizzare negli esercizi successivi cosicché, soprattutto in relazione ai residui attivi - entrate che l'ente ha accertato, ma non incassato - si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare.

A questo proposito è bene mettere in luce che al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'ente, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente deve procedere ad una particolare operazione di riaccertamento degli stessi che, in relazione a quelli attivi,

consiste nel riesame delle ragioni creditorie dell'ente al fine di decidere se mantenere il residuo, in tutto o in parte, nel bilancio dell'ente (art.228, co. del TUEL).

Considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. L'ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche accertare la effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza, cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o, comunque, riscuotibile deve essere stralciato dal conto del bilancio e inserito nel conto del patrimonio in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine

prescrizionale (art. 230 del TUEL, così come ripreso anche dai Principi contabili), dopodiché deve essere eliminato anche dal Conto del patrimonio, con contestuale riduzione del patrimonio medesimo.

Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo di amministrazione che può risultare sussistente solo sotto il profilo contabile (art. 187 del TUEL).

Se poi si considera che l'ente può utilizzare l'avanzo di amministrazione formatosi anche a seguito della valutazione di detti residui, negli esercizi successivi risulta chiaro che le voci che lo compongono devono essere esistenti e, pertanto, è necessario che vengano mantenuti nel Conto del bilancio i soli residui attivi esigibili, la riscossione dei quali presenti un ragionevole grado di certezza. La Sezione osserva che, considerata la disciplina normativa che regola la materia richiamata sinteticamente in precedenza, il mantenimento nel conto del bilancio di crediti risalenti nel tempo, quali quelli indicati sopra, può essere giustificato solo da ragioni che evidenzino la certa riscuotibilità del credito e le ragioni del differimento dell'incasso. In caso contrario, al fine di evidenziare l'effettiva situazione finanziaria dell'Ente è necessario che i crediti vengano stralciati ed inseriti nel conto del patrimonio ovvero venga vincolata una quota parte dell'avanzo di amministrazione se l'Ente ritiene che vi sia qualche possibilità di incasso.




Il mantenimento di residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità è idoneo ad influenzare negativamente il risultato di amministrazione e la sussistenza degli equilibri di bilancio, nonché la stessa attendibilità del rendiconto dell'ente e configura un'irregolarità contabile alla quale occorre porre rimedio, anche perché, come si è detto, può incidere sull'esistenza stessa dell'avanzo di amministrazione che deve essere effettivo e reale. Tale atteggiamento prudenziale appare, peraltro, ora normativamente imposto dalle previsioni del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, che all'articolo 6, rubricato *"Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici"* al comma 17, dispone che: *"A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità".*

Ulteriore elemento di difficoltà, che si riverbera direttamente sulla tenuta degli equilibri di bilancio, riguarda lo sfioramento del

parametro di deficitarietà strutturale n. 4 del D.M. 18/02/2013, "Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente", con uno scarto del 18,87% (valore dell'indicatore 58,87% a fronte di una soglia del 40%).

L'Ente, in risposta ai chiarimenti istruttori, ha concentrato l'attenzione sulle misure adottate per garantire la tempestività dei pagamenti piuttosto che motivare le cause del rilevato sfioramento del parametro deficitario, precisando che "nel corso dell'anno 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 l'Amministrazione Comunale ha provveduto, come previsto dalle norme del TUEL, ad analizzare tutte le entrate ancora da incassare, a formulare delle strategie operative per superare il problema della liquidità dell'Ente e quindi a monitorare costantemente la velocità degli incassi al fine di ridurre tale parametro. Secondo quanto rappresentato dall'Ente, le azioni volte a superare o attenuare le predette criticità sono state le seguenti: a) la non concessione di rateizzazioni, soprattutto per quanto riguarda gli avvisi di accertamento ICI/IMU (salvo problematiche gravi); b) la modifica al regolamento delle entrate con introduzione, nella gestione degli incassi, dell'ingiunzione fiscale, al fine di scoraggiare gli utenti a pagare in ritardi senza sanzioni ed interessi (tassa rifiuti, Tares e Tari); c) la preparazione del ruolo Tari con scadenza delle rate nell'anno di competenza della stessa e con la diminuzione da 4 a 3 rate; d) la riscossione diretta di tutte le entrate comunali a partire dal



01/01/2013 senza affidamento al concessionario Equitalia; e) attivazione recupero somme attraverso avviso bonario; f) incarico per la riscossione coattiva ad una ditta diversa da Equitalia".

L'Amministrazione nella propria nota di risposta conclude affermando che *"Rispetto al Conto Consuntivo anno 2013, la percentuale dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente è diminuita passando dal 69,15% al 58,87%"*.

La Sezione, non ritenendo venuta meno l'evidenza dello sfioramento neppure a seguito della valutazione delle argomentazioni fornite dall'ente in sede di risposta istruttoria e ritenendo quindi non superato il profilo di criticità riscontrato, al fine di prevenire potenziali pregiudizi e danni all'equilibrio di bilancio, richiama l'attenzione dell'Ente sulle criticità riscontrate e sulle consequenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

Sul punto, il Collegio osserva che una corretta rappresentazione della gestione esige la puntuale osservanza delle regole e delle disposizioni dettate in materia di bilanci pubblici ed in particolare di quelli comunali.

Con specifico riferimento ai residui, è da sottolineare come essi concorrano a formare il risultato di amministrazione (vedasi anche art. 21 del D. Lgs n. 170 del 2006, norma che seppur abrogata dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 era vigente nel 2013 e il cui principio



risulta recepito nel citato decreto; art. 190 del Tuel).

Il mantenimento in bilancio dei residui passivi datati nel tempo incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione **effettivamente** esistente (art 187 e 228, 4° comma del T.U.E.L.), che rappresenta un volume di disponibilità finanziaria che si trasformerà in effettiva disponibilità liquida nel momento in cui saranno estinti i debiti. In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui passivi, risalenti anni indietro nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre attivare tempestive ed idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni debitorie finalizzate al loro progressivo esaurimento. La Sezione, pertanto, non può non richiamare l'attenzione sull'esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui passivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali il pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza.

**3.** Il Collegio segnala ancora la presenza delle seguenti problematiche riguardanti gli organismi partecipati, riscontrate sulla base del questionario e dell'attività istruttoria, che vanno attentamente vagliate nella gestione del bilancio degli esercizi futuri.

In particolare si richiama l'attenzione dell'Ente sulle seguenti criticità riguardanti:



- Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese - in liquidazione, partecipato all'1,1%, il cui bilancio 2013 è stato approvato soltanto il 4 maggio 2015 (con una perdita di € 798.734,02 riportata a nuovo), che nel 2014 presentava un patrimonio netto pari a € 385.990 a fronte di un Capitale sociale di € 1.255.496, con un deterioramento pari a € 869.506, e che ha chiuso il 2014 con un modesto utile pari a € 259.200. Ulteriori elementi di criticità si sono profilati con riferimento all'alienazione di un terreno sito a Castagnaro e al debito nei confronti di Crediveneto. L'Ente ha precisato di aver chiesto al Consorzio, con nota del 20/11/2015, prot. n. 10388, l'aggiornamento sullo stato della liquidazione e del debito nei confronti di Crediveneto. Il Consorzio, con nota del 26/11/2015, ha risposto che sono in atto incontri con Crediveneto e che non sono stati eseguiti versamenti, né rimborsi di capitale nei confronti di Crediveneto in attesa della vendita del terreno.

- Polesine Acque Spa, partecipata all'1,3%, la quale ha in corso un piano di rientro dei debiti nei confronti dell'Ente, relativamente al quale la Sezione ha chiesto conto del monitoraggio degli eventuali scostamenti rispetto a quanto approvato. Il Comune ha precisato che il piano suddetto risulta totalmente rispettato.

La Sezione, in relazione al complesso rapporto che si pone, a legislazione vigente, tra ente locale e organismi comunque partecipati, vuole sottolineare in linea generale che l'utilizzo di risorse pubbliche impone particolari cautele e obblighi in capo a

tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse, radicandone pertanto sia la giurisdizione che il controllo della Corte dei conti.

I suddetti obblighi e cautele sono inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate e, pertanto, non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a porre a carico degli organismi partecipati, e dunque indirettamente a carico degli enti locali che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono tuttavia il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività.

Invero, scelte politiche siffatte, proprio per il negativo e ingente impatto che producono sulle finanze e sul patrimonio dell'ente partecipante (in maniera più o meno rilevante a seconda dell'entità della quota di capitale sociale posseduto), non presuppongono soltanto che quest'ultimo sia in grado di sopportarne i relativi oneri senza pregiudizi per il proprio equilibrio finanziario e patrimoniale. Infatti, anche a fronte di enti dotati di risorse tali da poter far fronte agli oneri connessi alle perdite di detti organismi, le eventuali scelte politiche volte ad addossare tali oneri all'ente e dunque, in definitiva, alla collettività della quale detto ente è esponenziale, richiedono, a monte, approfondite valutazioni in merito alla coerenza dell'attività societaria. Ciò, rispetto:



- alla missione istituzionale dell'ente;
- all'effettiva produzione di servizi di interesse generale, nonché in merito ai relativi costi/benefici;
- all'appropriatezza del modulo gestionale;
- alla comparazione con i vantaggi/svantaggi e con i risparmi/costi/risultati offerti da possibili moduli alternativi;
- alla capacità della gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, in un'ottica di lungo periodo, i risultati assegnati, anche in termini di promozione economica e sociale.

Non si può inoltre prescindere, a valle, da un costante e attento monitoraggio in ordine all'effettiva permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale

nonché da tempestivi interventi correttivi in reazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita dell'organismo, negli elementi originariamente valutati.

Ciò premesso, diviene di logica e palmare evidenza la necessità per il Comune, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia delle proprie partecipazioni, anche indirette, di effettuare un effettivo monitoraggio sull'andamento gestionale delle stesse.

Tale attività dovrebbe consentire di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative - a vario titolo - sul bilancio dell'ente.

Infatti, la necessità in altri termini di effettuare una seria indagine sui costi e ricavi e sulla stessa pertinenza dell'oggetto sociale alle finalità dell'ente, non può prescindere da un'azione




preventiva di verifica e controllo da parte del Comune in merito alle attività svolte.

In tale prospettiva, l'intera durata della partecipazione deve essere accompagnata dal diligente esercizio di quei compiti di vigilanza (es. sul corretto funzionamento degli organi, sull'adempimento degli obblighi contrattuali), d'indirizzo (es. attraverso la determinazione degli obiettivi di fondo e delle scelte strategiche) e di controllo (es. sotto l'aspetto dell'analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio) che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse), e la qualità di socio comportano.

Dall'altro lato, si sottolinea l'esigenza di prestare particolare attenzione allo sviluppo di strutture organizzative e di professionalità interne capaci di consentire all'ente un adeguato espletamento delle funzioni sopra richiamate, grazie anche ad un efficace supporto agli organi di governo nell'esercizio delle attività di loro competenza nonché all'impiego di idonei strumenti di *corporate governance*.

Si ricorda, infine, che per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (cfr., per tutte, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Umbria, sentenza n. 354 dell'8 novembre 2006), dalla trasgressione di questi obblighi e dal perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori.



Le anzidette criticità in ordine alla *governance* delle società e aziende partecipate dovrebbero nello specifico indurre il Comune - in sede di attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni previsto dall'art. 1 comma 611 ss della legge 190/2014 già trasmesso - ad effettuare in ogni caso una seria revisione delle partecipazioni e una rinnovata riflessione sul mantenimento delle stesse anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.




All'uopo la Sezione rammenta, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, che l'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 prevede una revisione "straordinaria" delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, le quali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, e cioè entro il 23 marzo 2017, sono tenute ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

La norma prevede che a tal fine, il provvedimento di ricognizione, anche dall'esito negativo, è inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014. Tale provvedimento di ricognizione costituisce l'aggiornamento del Piano di razionalizzazione previsto dalla legge di stabilità 2015 (art. 1 comma 611 e 612, legge 190/2014), fermo restando l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di trasmettere - comunque - entro il 31 marzo 2016 il resoconto del "vecchio" piano di razionalizzazione.

Sull'attuazione della anzidetta previsione, vigilerà la Sezione in sede di verifica del relativo ciclo di bilancio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione e della successiva istruttoria:



- accerta il mancato rispetto dei principi del D.Lgs. n. 118/2011 in tema di armonizzazione dei conti pubblici, in particolare per quanto attiene la potenziale criticità costituita dalla mancanza di accantonamenti al FCDE;
- accerta il permanere di una persistente situazione di fragilità degli equilibri di bilancio derivante dallo sfioramento del parametro ministeriale n. 4 del D.M. 18/02/2013, nonché dalla permanenza di una cospicua mole di residui attivi vetusti;
- accerta la violazione del vincolo di destinazione delle risorse liberate dal riaccertamento dei residui di parte capitale in sede di riaccertamento ordinario dei residui (art. 195 TUEL);
- invita pertanto l'ente ad una verifica puntuale degli equilibri di bilancio suggerendo la modifica del regolamento di contabilità così da porre in essere un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente;
- raccomanda una attenta *governance* nei confronti degli organismi partecipati dall'Ente;
- invita l'amministrazione comunale di Castagnaro a porre in essere le necessarie iniziative per evitare nelle future gestioni il verificarsi di tali criticità;
- si riserva, in sede di esercizio dei medesimi controlli sugli esercizi finanziari successivi di verificare che l'amministrazione si sia attivata nel senso indicato;
- dispone la trasmissione della presente Deliberazione, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio



comunale, al Sindaco nonché all'organo di revisione dei conti del Comune di Castagnaro (VR) per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 3 febbraio 2017.

Il magistrato relatore

Il Presidente

Dott. Tiziano Tessaro


Dott.ssa Diana Calaciura Traina



Depositato in Segreteria il 3/7/2017

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese







## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

*Trasmissione via pec*

CORTE DEI CONTI



0009740-04/07/2017-SC\_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco  
del Comune  
**CASTAGNARO (VR)**

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-  
finanziaria  
del Comune di  
**CASTAGNARO (VR)**

**Oggetto: trasmissione delibera n. 400/2017/PRSE del 3 febbraio 2017**

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 400/2017/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 3 febbraio 2017.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese



